

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. TRICOMI Laura - rel. Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13605/2021 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO, presso lo studio dell'avvocato PONZANO CARLO (PNZCRL69E01H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CECI GIANFRANCO (CCEGFR60L30A794G), come da procura speciale in atti.

- ricorrente -

contro

B.B., C.C.;

-intimate-

avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 297/2021 depositata il 11/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

Svolgimento del processo

1.- La Corte d'appello di Brescia, con sentenza in data 11/3/2021, ha confermato la decisione del

Tribunale di Brescia nella parte in cui: era stata accolta la domanda di accertamento giudiziale della paternità proposta da B.B. per l'accertamento relativo alla figlia C.C. (nata il (Omissis)), nei confronti di A.A.; era stato stabilito l'assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di Euro 400,00= mensili, oltre ISTAT; ed era stato accertato il danno per la privazione della figura paterna liquidato in favore della figlia in Euro 40.000,00=; quindi, in parziale riforma della prima decisione, la Corte di merito ha parzialmente accolto la domanda di ripetizione pro quota delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia fino alla data della domanda, determinando l'importo posto a carico di A.A. in Euro 44.700,00=, oltre interessi (dalla domanda).

A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; B.B. e C.C. sono rimaste intimiate.

### Motivi della decisione

2.1.- Il ricorso è così articolato:

I) Violazione degli artt. 147 e 337 ter c.c. in relazione all'erronea determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia con violazione dei principi di proporzionalità, censura dedotta anche sotto il profilo del vizio motivazionale. Il ricorrente si duole che, nel considerare il suo reddito di agente della Polizia municipale, non si sia tenuto conto delle uscite mensili per spese fisse che incidevano in maniera rilevante sulla effettiva disponibilità; si duole inoltre che non sia stato rispettato il criterio di proporzionalità rispetto alle capacità reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori, rimarcando che la situazione economica di B.B. non era stata documentata e non erano stati svolti accertamenti reddituali, possibili anche d'ufficio, avendo la Corte di appello asserito che "non risultava una disponibilità economica particolarmente elevata" così esprimendo una valutazione soggettiva. Lamenta che non sia stata nemmeno provata l'attuale assenza di reddito della figlia divenuta maggiorenne.

II) Violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo - erronea valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primo grado in ordine alla consapevolezza paterna della filiazione sin dal concepimento.

Il ricorrente, dopo avere osservato che non vi era prova in atti che identificasse con esattezza il periodo del concepimento, ricostruito in base a generali evidenze scientifiche, svolge una disamina delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado da D.D. e da E.E. per contestarne la attendibilità e la idoneità a provare la propria consapevolezza della paternità fin dal momento del concepimento. Deduce, di contro, che solo a seguito dell'espletamento della CTU nel corso del giudizio di primo grado egli acquistò tale consapevolezza, mutando le proprie domande e chiedendo che venisse giudizialmente accertata la genitorialità.

III) Violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonchè insufficienza motivazionale su un fatto controverso e decisivo per il giudizio - omessa valutazione da parte del Giudicante delle complessive prove acquisite in primo grado in ordine alla mancanza di consapevolezza di A.A. della filiazione sin dal concepimento. Il ricorrente si duole che il giudice del merito, acquisita la cartella clinica dalla quale risultava il suo ricovero presso l'Ospedale di (Omissis) tra il (Omissis), con diagnosi di accettazione di "disturbo bipolare in fase maniacale" e della diagnosi di dimissione relativa a "psicosi maniaco-depressiva di tipo maniacale ", non abbia tenuto conto di un problema di salute assolutamente grave e tale da indurre un disturbo della memoria, dell'attenzione e delle funzioni esecutiva che avrebbe dovuto indurre ad escludere la consapevolezza - memoria del concepimento e della possibile filiazione.

IV) Violazione dell'art. 2043 e 2059 c.c. - riconoscimento di una condotta illecita dell'esponente ed assenza di prova sul punto - assenza di prova circa un danno non patrimoniale.

Il ricorrente deduce che il danno non può essere in re ipsa e che non è stato provato da controparte la ricorrenza di un danno in capo alla figlia.

Sostiene, in linea con i motivi secondo e terzo, che non è stata provata la sua condotta illecita, e cioè la consapevolezza della paternità sin dal 2000, nè l'evento dannoso e deduce che il profilo di causalità doveva ritenersi interrotto dalla condotta della madre che aveva omesso di richiedere la tutela giudiziale per sedici anni.

V) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 148 c.c..

Il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia parzialmente accolto l'appello incidentale di B.B., concernente la ripetizione pro quota delle spese anticipate e sostenute da sola per il mantenimento della figlia, in assenza, a suo parere, di qualsiasi elemento di prova, anche solo indiziario, che consentisse di stabilire se ed in che misura dette spese erano state effettivamente sostenute. Deduce anche che la B.B. non avrebbe fornito la prova della sua legittimazione attiva.

3.1.- Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito precisati, anche alla luce dei più recenti arresti di legittimità.

Invero, pur dandosi atto che la Corte bresciana ha rettamente valutato la situazione reddituale del ricorrente, tenendo conto degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, anche se pro quota in concorso con la di lui moglie, ed ha valutato la condizione della figlia, priva di autosufficienza economica ed impegnata negli studi universitari, va rilevato che, di contro, il Giudicante non ha effettuato alcuna indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali della madre, ritenendo ciò non necessario, alla luce di un superato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la determinazione del contributo che per legge grava sui genitori per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di

quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonderebbe su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge (Cass. n. 18538-2013).

Invero, dalla più recente giurisprudenza è stato, invece, affermato il condiviso principio di diritto - cui in questa sede viene data continuità - secondo cui "nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto." (Cass. n. 4811/2018; conf. Cass. n. 19299/2020), valutazione a cui la Corte di merito dovrà ora procedere in sede di rinvio.

3.2.- I motivi secondo e terzo, da trattarsi congiuntamente sono inammissibili perchè non rispondono al modello del vizio denunciato e sollecitano la rivalutazione del merito in ordine alla valenza probatoria delle deposizioni testimoniali raccolte e delle condizioni di salute psichica del ricorrente all'epoca dei fatti considerati.

Questa Corte ha più volte chiarito che sussiste la violazione dell'art. 115 c.p.c. solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), ovvero abbia disatteso prove legali secondo il suo prudente apprezzamento - circostanze, queste, che non ricorrono nella fattispecie in esame - mentre non è censurabile per questa via il fatto che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 20867-2020; conf. ex plurimis Cass. n. 29246-2021).

Analogamente, la doglianza di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. n. 18092/2020), e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054/2014; cfr. Cass. n. 34474/2019; Cass. n. 20867/2020).

Nel caso di specie, le dedotte censure motivazionali non rispettano i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile *ratione temporis*), che impone al ricorrente l'onere di indicare, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.), il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez. U. n. 8054/2014; Cass. n. 1241/2015; Cass. nn. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), restando esclusa la possibilità di denunciare, in sede di legittimità, la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U. n. 33017/2018).

Va dunque ribadito che "il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. n. 23153/2018; Cass. n. 11892/2016), sia perchè la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione e non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia perchè con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (*ex plurimis*, Cass. n. 11863/2018; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 16056/2016).

E' evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle *quaestiones facti* significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U. n. 28220/2018).

Deve quindi concludersi che il ricorso, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, aspira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito ed è in quanto tale inammissibile, poichè persegue surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 5987/2021).

3.3.1.- Il quarto motivo ed il quinto motivo sono infondati e possono essere trattati congiuntamente

perchè connessi.

3.3.2.- Anche a scopo di completezza espositiva, è opportuno premettere che la Corte di appello ha accertato che: l'odierno ricorrente, la cui genitorialità è stata accertata giudizialmente, non ha adempiuto al proprio obbligo di mantenere, istruire ed educare la figlia; A.A. era stato consapevole della paternità, sin dall'epoca del concepimento - a differenza di quanto ancora sostiene il ricorrente -; e il disinteresse mostrato nei confronti della figlia, oltre ad integrare una grave violazione dei doveri di cura e assistenza morale, ha inevitabilmente provocato una grave lesione dei diritti di quella, nascenti dal rapporto di filiazione, e ciò a prescindere dal fatto che l'altro genitore l'abbia riconosciuta alla nascita e provveduto in via esclusiva al suo mantenimento.

3.3.3.-Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass. n. 26205/2013; Cass. n. 5652/2012; Cass. n. 27653/2011; Cass. n. 23596/2006,), producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c..

L'obbligazione, come si è chiarito (Cass. n. 3079/2015), trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass. n. 23630/2009), per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro di ottemperare ai propri doveri (Cass. n. 26205/2013; Cass. n. 5652/2012) per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di genitorialità.

Inoltre, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità che ha enucleato la nozione di illecito endofamiliare, la violazione dei relativi doveri genitoriali non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma comporta che la relativa violazione, nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati al figlio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi recentemente e ripetutamente affermati da questa stessa Corte in tema di danni alla persona (Cass. n. 901/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 2788/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 26301/2021).

3.3.4.- Nel caso di specie, quanto alla domanda risarcitoria del danno non patrimoniale cagionato alla figlia, la Corte di merito, all'esito dell'esame del materiale probatorio acquisito, avendo accertato che il ricorrente aveva omesso di onorare i propri doveri di genitore, ha correttamente ritenuto

sussistente il danno lamentato dalla figlia e risarcibile il relativo pregiudizio, in conseguenza della lesione di diritti inviolabili e/o fondamentali della persona, oggetto di tutela costituzionale (Cost., artt. 2 e 30) ed ai fini della quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla figlia per la totale assenza della figura paterna, i giudici di merito hanno legittimamente fatto ricorso al criterio equitativo per determinarne l'importo, non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, criterio comunque non contestato dal ricorrente.

3.3.5.- Quanto alla domanda di ripetizione delle spese sostenute per il mantenimento della figlia avanzata dalla B.B., la decisione impugnata risulta conforme ai principi elaborati da questa corte di legittimità, secondo cui: A) "Con la sentenza di accertamento della filiazione naturale si dichiara ed attribuisce in capo al figlio uno status che ha efficacia retroattiva con l'obbligo di rimborsare, pro quota, l'altro genitore che abbia provveduto integralmente al mantenimento del figlio." (Cass. n. 17140 del 11/07/2017); B) "In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorchè trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicchè il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza." (Cass. n. 16916 del 25/05/2022).

La motivazione della sentenza impugnata non si discosta dai principi enunciati. Invero, la determinazione del quantum è stata effettuata in riferimento ad una quantificazione minima delle spese, cumulando le ordinarie e le straordinarie, necessarie per il mantenimento, determinata negli importi, già rivalutati, di Euro 200,00= mensili fino ai 10 anni di età e di Euro 300,00 mensili fino alla proposizione della domanda, con un apprezzamento di merito in questa sede non sindacabile sicchè la censura tende, in definitiva, ad un'inammissibile rivisitazione delle valutazioni compiute dalla Corte territoriale.

4. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quinto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del presente grado.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52..

P.Q.M.

- Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del presente grado;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2023